

STATUTO DELLA "FONDAZIONE SAN DANIELE" – SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

TITOLO I

COSTITUZIONE – DURATA - SEDE - SCOPO

Art. 1 - Costituzione

Ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile e dell'art. 8, comma 144, della Legge Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 18 gennaio 2006, n. 2, su iniziativa del "Consorzio Garanzia Fidi tra i Produttori del Prosciutto di San Daniele", è costituita la fondazione denominata:

"FONDAZIONE SAN DANIELE".

Art. 2 - Durata

La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 3 - Sede

La sede della Fondazione è a San Daniele del Friuli (UD).

Art. 4 - Scopo

La Fondazione non ha fine di lucro e ha come scopo la ricerca, la promozione e lo sviluppo del prosciutto di San Daniele e la valorizzazione dei suoi territori.

Nel perseguimento delle proprie finalità essa si pone al servizio dei Produttori di prosciutto di San Daniele, del Consorzio del prosciutto di San Daniele e dei soggetti economici che agiscono per lo sviluppo dei territori al fine di sostenere le iniziative e le attività che hanno ad oggetto la sostenibilità e la green economy, il turismo, la formazione, la cultura nonché la promozione e la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

A tal fine la Fondazione potrà:

- a) promuovere, realizzare e finanziare attività e servizi di interesse comune per i produttori coinvolgenti i soggetti e gli ambiti territoriali al cui servizio essa si pone, anche per progetti legati al loro sviluppo economico e turistico;
- b) promuovere, realizzare e finanziare attività e iniziative di valenza turistica e promozionale, a carattere informativo e divulgativo delle caratteristiche del prosciutto di San Daniele e dei suoi territori, nonché culturali, ricreative, turistiche e sportive coinvolgenti i soggetti e gli ambiti territoriali al cui servizio essa si pone;
- c) sostenere l'attività di soggetti che operano nel campo della ricerca scientifica dello specifico settore e stimolare e sostenere studi storici mediante interventi anche finanziari per promuoverne attività e programmi;
- d) sovvenzionare borse di studio nel campo della ricerca;
- e) promuovere e realizzare direttamente corsi, eventi formativi e iniziative editoriali, anche collaborando con consorzi, altre fondazioni, associazioni, enti universitari, scientifici e di formazione;
- f) promuovere, organizzare e finanziare azioni di difesa anche legale dell'ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, che il Consiglio di Amministrazione riterrà direttamente o indirettamente utile al perseguimento dei fini istituzionali sopra indicati.

Art. 5 – Fondatore e Partecipanti

Fondatore è il "Consorzio Garanzia Fidi tra i Produttori del Prosciutto di San Daniele", che versa il fondo di dotazione pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Partecipanti alla Fondazione sono gli enti pubblici e privati, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in attività o in beni o servizi materiali ed immateriali o in altre forme ritenute idonee dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su base annuale o pluriennale, o anche in via non continuativa, in misura non inferiore a quella determinata in via generale dal Consiglio di Amministrazione stesso.

La qualifica di Partecipante è attribuita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che dovrà anche determinare il periodo per il quale permarrà tale qualifica.

TITOLO II PATRIMONIO

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione versato dal Fondatore e dagli incrementi che il socio Fondatore eventualmente riterrà di disporre;
- dalle contribuzioni effettuate dai Partecipanti;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche per eredità, legati, elargizioni e contributi versati da Enti Pubblici e Privati, nonché da persone fisiche;
- dagli eventuali avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare a patrimonio.

Art. 7 - Entrate

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dai frutti derivanti dal patrimonio;
- da ogni ulteriore contributo o elargizione di sostenitori e comunque di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari in quanto non espressamente destinati a incremento del patrimonio.

TITOLO III BILANCIO - AVANZI DI GESTIONE

Art. 8 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario successivo ed approva altresì il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.

Entro la medesima data del 30 (trenta) aprile il Consiglio di Amministrazione approva la relazione sull'amministrazione nell'esercizio precedente, la quale deve illustrare le attività poste in essere per il perseguimento dei fini istituzionali e i risultati ottenuti, nonché le linee programmatiche dell'attività futura.

Eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo diversa disposizione di legge, non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita della Fondazione, ma saranno utilizzati per le finalità istituzionali e le attività ad essa connesse e/o strumentali, nonché alla conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio.

TITOLO IV ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 9 – Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori;
- il Segretario Generale;
- il Comitato consultivo, ove nominato.

Art. 10 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Vicepresidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di

componenti che può variare da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque), compresi il Presidente e il Vicepresidente. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) tre componenti nominati dal Consorzio del prosciutto di San Daniele;
- b) fino a due componenti nominati dai Partecipanti, qualora esistenti come categoria, che abbiano effettuato contribuzioni di particolare rilievo a favore della Fondazione e comunque di entità non inferiore a quella determinata con la delibera di cui al precedente art. 5. Se i Partecipanti, con le caratteristiche di cui sopra, non sono presenti, i due componenti possono essere nominati dal Consorzio del prosciutto di San Daniele.

Il Consiglio di Amministrazione potrà aumentare il numero dei componenti fino a 7 (sette), riservando la nomina dei nuovi componenti a Partecipanti che abbiano effettuato contribuzioni di particolare rilievo a favore della Fondazione e comunque di importo non inferiore a quello determinato con la delibera di cui al precedente art. 5. I nuovi componenti, come sopra nominati, scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In ogni caso la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà essere composta da soggetti nominati dal Consorzio del prosciutto di San Daniele.

Art. 12 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva i bilanci, preventivo e consuntivo, e la relazione sull'amministrazione di cui al precedente articolo 7;
- b) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico e economico;
- c) delibera sulla accettazione delle eredità, dei legati, delle elargizioni e delle donazioni;
- d) predispone i programmi della Fondazione;
- e) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- f) delibera le modifiche dello statuto, da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge;
- g) nomina il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- h) nomina il Segretario generale;
- i) può nominare un Comitato consultivo che rilascia pareri di tipo strategico e/o scientifico non vincolanti per il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte, al Presidente, al Vicepresidente e ad uno o più Consiglieri, le sole attribuzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma e può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 13 – Comitato consultivo

Il Comitato consultivo è un organo costituito facoltativamente dal Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva.

Ove costituito, esso:

- a) individua e propone al Consiglio di Amministrazione attività e obiettivi in vista della migliore e più efficiente attuazione degli scopi della Fondazione;
- b) esprime valutazioni e formula pareri sulle questioni attinenti all'attività della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione gli sottopone;
- c) porta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione gli eventuali punti di debolezza ravvisabili nell'attività della Fondazione e suggerisce le conseguenti azioni correttive da promuovere;
- d) può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I pareri e le determinazioni del Comitato consultivo non vincolano il Consiglio di Amministrazione.

Possono essere nominati membri del Comitato consultivo, in misura non superiore a 5 (cinque), sia

le persone fisiche sia le persone giuridiche; in quest'ultimo caso, l'ente nominato individua la persona fisica incaricata di svolgere concretamente le relative attribuzioni in seno al Comitato.

Il Comitato consultivo ha durata coincidente con quella del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nel comune dove ha sede la fondazione o altrove, purché nel territorio dello Stato italiano, anche su richiesta di almeno uno dei Consiglieri o del Collegio dei Revisori.

Le convocazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata da inviarsi a ciascun Consigliere e a ciascun Revisore almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, nei casi urgenti, mediante telegramma, fax o posta elettronica (e-mail) da inviarsi almeno un giorno prima.

Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed i Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la maggioranza dei voti dei Consiglieri.

Le modifiche al presente statuto e l'aumento del numero di componenti il Consiglio di Amministrazione previsto dal precedente art. 11 sono validamente deliberate con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei Consiglieri.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno fatte constare da verbali che dovranno essere trascritti in apposito libro vidimato. Tali verbali saranno redatti dal Segretario Generale, se nominato, o da un Consigliere nominato segretario della riunione e dallo stesso sottoscritti unitamente a chi ha presieduto la riunione.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è ammesso anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- sia possibile verificare l'identità dell'intervenuto;
 - sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Art. 15 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri rieleggibili.

Del Collegio dei Revisori fanno parte:

- due membri nominati dal Consorzio del prosciutto di San Daniele, di cui uno con funzione di Presidente;
- un membro nominato dai Partecipanti qualora esistenti. Se i Partecipanti non sono presenti come categoria, il terzo Revisore è nominato dal Consorzio del prosciutto di San Daniele.

Tutti i membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Revisori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I Revisori che per qualsiasi causa cessassero dall'incarico prima della scadenza, saranno sostituiti da nuovi Revisori nominati con le stesse modalità con le quali erano stati designati i Revisori cessati.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione economico – finanziaria, esprime il suo parere – mediante apposita relazione – sui bilanci consuntivo e preventivo, controlla la tenuta delle scritture contabili e, in generale, il rispetto delle norme di legge nell'esercizio dell'attività della

Fondazione; esso si riunisce per i controlli almeno ogni tre mesi redigendo verbali delle proprie riunioni da trascriversi su apposito libro vidimato.

I Revisori potranno effettuare i controlli di cui sopra anche individualmente.

Art. 16 – Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale, stabilendone l'eventuale compenso.

Il Segretario Generale:

- a) collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e cura l'attuazione dei programmi approvati e delle singole delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione;
- b) dirige e coordina gli uffici della Fondazione e controlla e coordina l'attività di tutti i terzi chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione;
- c) funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione e, in tale veste, partecipa alle riunioni dello stesso;
- d) svolge anche le funzioni di tesoriere della Fondazione.

TITOLO V

ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

Art. 17 – Estinzione

La Fondazione si estingue quando risulta impossibile il raggiungimento dei suoi scopi.

L'estinzione è dichiarata dalla competente Autorità su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, sempre che non venga disposta la trasformazione della Fondazione.

Art. 18 – Liquidazione

Dichiarata l'estinzione, il Presidente della Giunta Regionale nomina uno o più Commissari Liquidatori, che dovranno provvedere alla liquidazione della Fondazione, in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Il patrimonio della Fondazione che residuerà al termine della liquidazione sarà devoluto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE